

Alla Direzione Regionale Agenzia delle Entrate
Ufficio Consulenza
Via Baccaredda 27 - Cagliari

e p.c.
Alla Corte dei Conti della Regione Sardegna
Sezione Giurisdizionale
Via Angius n. 6 - Cagliari

Oggetto: Riproposizione Interpello ai sensi della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 14 giugno 2010, pag. 21, sul diritto della Sardegna all'attivazione della Zona Franca al consumo in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n.75/98.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente in _____ via _____
Codice fiscale _____ Partita Iva n. _____

Premesso che:

- uno dei principi cardine del Trattato sull'Unione Europea è il principio di sussidiarietà, sancito dall'art. 5 comma 3 quale fondamento della politica di coesione economica e sociale;
- l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea prevede la possibilità di aiuti di Stato nelle regioni dove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbiano gravi forme di sottoccupazione;
- il Regolamento n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, emesso in applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato, pubblicato sulla GU dell'Unione Europea del 26 giugno 2014, indica all'articolo 2 punto 7 come «REGIONI REMOTE», tra le altre, le ISOLE facenti parte del territorio di uno Stato membro e le zone scarsamente popolate, equiparandole alle regioni ultraperiferiche di cui all'art. 349 del Trattato;
- in tali regioni è prevista la possibilità dell'adozione di misure che riguardino politiche doganali e commerciali ed in particolare di zone franche;
- tali misure, per quanto riguarda l'istituzione di zone franche, competono agli Stati membri; infatti, in virtù dell'art. 167 del vigente Codice Doganale Comunitario (CDC), gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale dell'Unione a zona franca;
- a norma dell'articolo 166 del CDC, le zone franche sono parti del territorio doganale dell'Unione in cui ai fini dell'IVA, gli Stati membri hanno la facoltà di applicare nel loro territorio esenzioni;
- le merci non unionali sono considerate, per l'applicazione dei dazi all'importazione e delle misure di politica commerciale, come merci non situate nel territorio doganale dell'Unione, il che implica la non applicazione dei dazi, dell'Iva e delle Accise sulla cessione di merci e la prestazione di servizi nelle zone franche;
- le merci unionali, per le quali una normativa dell'Unione specifica lo preveda, beneficiano a motivo del loro collocamento in tale zona franca, di misure connesse in linea di massima alla loro esportazione;
- una volta decise le esenzioni, gli Stati membri devono applicarle a tutte le zone franche all'interno del loro territorio (vedasi in proposito la Risposta di Algirdas Šemeta a nome della Commissione al Parlamento Europeo del 8 maggio 2013 n.ro P-003786/2013 in GU C19 E del 22/01/2014).

Considerato che:

- la Sardegna ha come previsione statutaria, nell'art. 12 dello Statuto Sardo, la possibilità d'istituzione di punti franchi che sono per definizione giuridica zone poste fuori dal territorio doganale;
- con il D.lgs. n.75/98 dallo Stato italiano venivano istituite le zone franche della Sardegna e la Legge n.762/73 ed il TU doganale italiano art. 2 disciplinano proprio tali istituti e assimilano le zone franche ai territori extradoganali e, per il Trattato dell'Unione, come sopra evidenziato, a tutte le zone franche deve essere applicato lo stesso regime di esenzioni e diritti;
- alla Sardegna pertanto, per l'avvenuta istituzione da parte dello Stato delle zone franche, estese a tutta l'isola con delibere della Giunta Regionale competente n.ri 8/2 e n.9/2 rispettivamente del 07.02.2013 e del 12.02.2013, comunicate alla Commissione Europea con note Protocollo n.000909 del 08.02.2013 e Protocollo n.000972 del 12.02.2013;
- tale comunicazione è avvenuta a norma dell'art. 117 comma 3, trattandosi di materia concorrente, inerente i rapporti con l'Unione Europea e commercio internazionale, anche in applicazione anche della Legge Regionale 30 giugno 2010, n.13 "Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1996, n. 12";
- tali delibere non sono mai state abrogate o impugnate dallo Stato e sono vigenti quali atti autoritativi in quanto in esse veniva correttamente richiamata l'applicazione della Legge n.762/73;
- deve essere pertanto applicato alla Sardegna il DECRETO del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2014 rubricato come "Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno. (14A10132) (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2014)";
- l'applicazione del relativo regime doganale e fiscale fondata sui Principi Costituzionali di "Uguaglianza" e "Ragionevolezza delle Leggi", impongono che situazioni economico/fiscali diverse non possano essere disciplinate in modo identico; il che vuol dire anche che non può essere imposto alla Sardegna (e quindi ai cittadini Sardi) lo stesso "Regime Fiscale" imposto alle altre Regioni italiane che non soffrono del gravissimo disagio di essere "**Regioni Remote**" e spopolate, circondate da centinaia di chilometri di Mar Mediterraneo;
- la generica risposta fornita da codesta Amministrazione, che ritiene decisiva la non inclusione della Sardegna tra i territori non inclusi nell'art. 6 della Direttiva n.2006/112/CE ai fini della negazione dell'applicazione del regime doganale di zona franca, non risulta conferente rispetto al quesito posto dal contribuente, come sopra giuridicamente dimostrato.

Per questi motivi, si ritiene opportuno **riproporre ulteriore istanza** ai sensi di quanto previsto dalla Circolare citata in oggetto, dove si prevede che le istanze di Interpello possano essere **ri-presentate**, sempre che ne sussistano i presupposti, fornendo quegli elementi utili, la cui mancanza, nell'originaria istanza, ha comportato la pronuncia di inammissibilità, e riproponendo il seguente caso concreto finalizzato ad ottenere un parere sulla corretta interpretazione della norma tributaria applicabile.

In particolare, nella precedente istanza lo scrivente, presupponendo che codesta Direzione dell'Agenzia delle Entrate fosse a conoscenza del fatto che in base ai suddetti "Principi di Sussidiarietà, Uguaglianza e Ragionevolezza" il legislatore italiano sia vincolato al loro puntuale rispetto anche nell'emanazione e applicazione delle leggi fiscali, e che il mancato rispetto della suddetta normativa, di compensazione dello Svantaggio e di inosservanza delle regole di coesione economica e sociale, volte a garantire il rispetto della concorrenza tra gli Stati membri dell'Unione, è la causa dei molteplici disagi di cui soffrono i residenti nell'Isola, la cui popolazione sconta una

gravissima forma di disoccupazione e sottoccupazione che ne ha determinato e ne determina il continuo spopolamento ed emigrazione.

La Sardegna quale Isola di uno Stato membro è qualificabile come “Regione Remota”, caratteristica che risulta persino fisicamente rilevabile dalla carta geografica dell’Europa, dove appare incontrovertibile ed immutabile nel tempo, il fatto che l’Isola della Sardegna risulti circondata da centinaia di chilometri quadrati di Mar Mediterraneo;

che la Sardegna sopporta un gravissimo gap produttivo, in termini di infrastrutture, trasporti, costi, investimenti, conoscenza e sviluppo, povertà, formazione della propria burocrazia locale, materie prime che distorce irreparabilmente la concorrenza infraunionale e nazionale.

Appare evidente che con l’emanazione del D.lgs n.75/1998, il legislatore, nel quadro delle competenze previste dal Trattato sull’Unione, abbia voluto dare adempimento a quanto previsto dalla Legge Doganale n. 1424/1940 e di quanto previsto dall’art. 3 della Costituzione dove nel secondo periodo si precisa che: “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Tali ostacoli alla crescita possono essere rimossi solo attivando nella Regione Sardegna la Zona Franca extradoganale ed al consumo che per il Trattato dell’Unione deve essere esattamente uguale a quella istituita con Legge n.762/73 già esistente in altra parte dello Stato membro.

Tale regime deve essere esteso su tutto territorio dell’Isola anche ai sensi della normativa appresso riassunta (ex multis) oltre che di quella sopraindicata:

- Legge Doganale n. 1424 del 1940
- Dell’art. 12 dello Statuto Sardo approvato con la Legge Costituzionale n. 3/48
- Direttiva Comunitaria n.69/75/1969 del 4 marzo 1969
- Dell’art. 2 della Legge n.29/1968
- Dell’art. 2 del D.P.R. n. 43/73
- Dell’art. 7 del D.P.R. n. 633/72
- Del Regolamento Comunitario n.2504/88
- Del Regolamento Comunitario n.2913/92
- Del Regolamento Comunitario n.2454/93
- Dal D.L. n. 331/93 convertito nella Legge n.427/93
- Dalla Legge n.217/2011 che all’art. 8 ha apportato importanti modifiche a diversi articoli del D.P.R. n. 633/72 nonché al D.L. n.331/93 convertito nella Legge n.427/92, in tema di fatturazione con Iva Non Imponibile; Legge n.217/2011 emanata in attuazione di quanto previsto all’art. 2 della Direttiva del Consiglio UE n. 2009/162/UE del 22 dicembre 2009 che apporta modifiche alla Direttiva n.2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sull’IVA, dove all’art 2 della succitata Direttiva n.2009/162/UE del 22 dicembre 2009 si prevede che gli “Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto al 1° gennaio 2011. Essi ne informano immediatamente la Commissione (omissis)”.

Nella succitata normativa si prevede infatti che ai territori svantaggiati deve essere concessa (da parte degli Stati membri) la Zona Franca Extradoganale, ossia uno strumento di politica economica che si traduce in un **Regime Fiscale Speciale** posto a **compensazione dello svantaggio insulare**. Compensazione sicuramente riservata anche al territorio della Sardegna dall’art. 1 della Legge Doganale n.1424 del 1940, articolo appositamente richiamato nell’allegato alla Direttiva Comunitaria n. 69/75/CEE del 4 marzo 1969 sulla “Armonizzazione delle disposizioni legislative,

regolamentari e amministrative degli Stati Membri riguardanti il regime delle zone franche”, direttiva che avendo richiamato i territori individuati dall’art.1 della Legge Doganale n. 1424/1940, presuppone che l’Italia abbia a suo tempo notificato alla Comunità Economica Europea quali fossero i territori Italiani che avevano il diritto ad essere Dichiarati Zona Franca e tra questi ovviamente, assieme al territorio di Livigno, **quelli in cui erano previsti Punti Franchi Extradoganali**, previsti in Sardegna dall’art. 12 dello Statuto Sardo approvato con la Legge Costituzionale n. 3/1948, salvaguardati dall’art. 234 del Trattato di Roma del 1957 ed istituiti definitivamente dal D.lgs. n.75/1998.

La tabella delle zone franche d’Europa, inclusa nella Direttiva Comunitaria n. 69/75/CEE del 4 marzo 1969, veniva peraltro richiamata nell’Interpello, ma non è stata valutata dall’Amministrazione nelle risposte palesando grave genericità ed inesattezza delle stesse.

Infatti, il D.lgs n.75/98 dà attuazione a quanto previsto all’art. 12 dello Statuto Sardo che aveva previsto l’istituzione di “Punti Franchi” su tutto il territorio dell’Isola della Sardegna, si badi: “Punti Franchi” e non “Porti Franchi”.

Il Regolamento CEE n. 2504/88, ha recepito la Direttiva del Consiglio n. 69/75/CEE del 4 marzo 1979, intitolata *“Armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime delle zone franche”*.

La Direttiva all’art. 1 comma 2 fornisce la definizione giuridica di che cosa si debba intendere per territorio dichiarato Zona Franca, definito come: *“ogni territorio dove le merci che si trovano nell’ambito di detto territorio, si considerano come non trovantisi nel territorio doganale della Comunità agli effetti dell’applicazione di qualsiasi tassa o misura di effetto equivalente”*; Direttiva che, sempre all’art. 2, ma al comma 3, precisa che la stessa Direttiva n. 69/75/CEE si applica ai territori Comunitari che sono individuati nella apposita Tabella riportata in calce alla stessa Direttiva;

Tabella nella quale vengono identificati, nazione per nazione, non solo quali siano i territori Europei dichiarati zona franca, ma anche le leggi dei singoli Stati in base alle quali i suddetti territori sono dichiarati Zona Franca Extradoganale.

Tabella che per l’Italia individua come Zone Franche i: “Punti Franchi” istituiti dall’art. 1 della Legge Doganale Italiana n.1424/1940, ossia la legge che aveva dichiarato i “Punti Franchi “come territori extradoganali”, che sarebbero stati istituiti in Sardegna ai sensi dell’art. 12 della Legge Costituzionale n. 3/1948 emanato sotto la vigenza di tale legge.

Si rileva che l’art. 9 della Legge n.86/89 prevedeva che le Regioni a Statuto Speciale nelle materie di competenza esclusiva, potessero dare immediata attuazione alle Direttive Comunitarie, diritto confermato dal Regolamento CEE n. 1604/92 del Consiglio del 15.06.92 e dal Regolamento n.489/2004 del 16.03.2004.

In conclusione, poiché nessuna disapplicazione è legalmente possibile da parte di questo Ente della normativa vigente succitata perché adottata in totale conformità del Trattato sull’Unione art. 5, del Trattato sul funzionamento dell’Unione artt. 107, 108, 349 e del Regolamento della Commissione n.651/2014, nonché dei Regolamenti CE n.2913/92, Regolamento CE n.2454/93, della Costituzione art. 3, 117, dello Statuto Sardo artt. 10, 12 e 13, delle Leggi Regionali Sardegna n.22 del 1953 art. 2 che prevede: *“Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell’ Assessore all’Industria e al Commercio di concerto con l’Assessore alle Finanze, le provvidenze di cui all’ art. 1 potranno essere estese, caso per caso, anche a quelle iniziative industriali e commerciali che, pur sorgendo al di fuori delle zone contemplate nell’articolo medesimo, rivestano particolare interesse ai fini della valorizzazione della mano d’opera e delle risorse isolate e, in special modo, a favore delle iniziative a carattere consorziale o cooperativistico, **nonché a quelle che si propongano l’istituzione di punti franchi**, di*

magazzini generali e simili”; ed infine delle Leggi Regionali Sardegna n.10 del 2008 art. 1 lett. d) e n.20 del 2013 art.1.

Tutto ciò premesso, si chiede:

una risposta conferente al seguente quesito:

“se la scrivente debba applicare per la propria attività dal 12.02.2013 la **Fatturazione in regime dell’Iva non imponibile ai sensi dell’art. 8 primo comma lett. c) del D.P.R. n. 633/72** ed operare secondo il regime doganale e fiscale previsto dalla Legge n.762/1973, regolato da ultimo dal DECRETO del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2014 rubricato come “Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno (14A10132) (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2014)”. Quanto sopra si richiede in applicazione del principio del Trattato sull’Unione “**che una volta decise le esenzioni, gli Stati membri devono applicarle a tutte le zone franche all'interno del loro territorio**”.

Luogo Data

Firma